



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LA CASSAZIONE SUI PERMESSI PREMIO PER REATI OSTATIVI

La Cassazione con la sentenza n. 33743 del 10 settembre 2021 è intervenuta a seguito della sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale sugli oneri incombenti sul detenuto per reati ostativi in difetto di collaborazione con la giustizia ai fini della concessione dei permessi premio.

di **La Redazione, Andrea De Lia**
IUS/17 - DIRITTO PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Domenica 28 Novembre 2021

 Abstract ENG

With the sentence under review, the Supreme Court intervened following sentence no. 253/2019 of the Constitutional Court on the charges incumbent on the prisoner for impedimental crimes in the absence of collaboration with the justice for the purpose of granting award permits.

Con la sentenza n. 33743 del 2021 (udienza 14 luglio 2021 - deposito 10 settembre 2021) la Prima Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iasillo - Rel. Magi) è intervenuta sul tema della concessione dei permessi premio in favore dei detenuti per reati ostativi (art. 4 bis ord. pen.) non collaboranti con la giustizia (art. 58-ter ord. pen.), a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019.

In particolare, l'interessato aveva visto rigettata la propria istanza di concessione dal Magistrato di Sorveglianza, con decisione poi confermata in sede di reclamo dal Tribunale.

Il detenuto, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione a delinquere di cui all'art. 416-bis c.p., aveva visto rigettate le proprie richieste in quanto - ad avviso dei giudici di merito - non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'assenza di pericolo di ripristino dei propri collegamenti con la consorteria criminale di riferimento.

Talchè, sul presupposto di tale omissione, non era stata attivata neppure la procedura prevista dalla legge, con il coinvolgimento degli organi deputati alla verifica delle condizioni per la concessione del permesso premio. Il tutto sebbene il detenuto avesse rappresentato la regolarità della propria condotta carceraria, del percorso trattamentale seguito, il lungo presofferto, l'assenza di carichi pendenti, l'avvenuta concessione della liberazione anticipata.

Avverso la pronuncia di rigetto, il detenuto, dunque, aveva proposto ricorso per Cassazione, affidato a plurimi motivi.

La Cassazione, allora, nell'accogliere il ricorso ha ripercorso le statuizioni della Consulta, giungendo a statuire, tra l'altro, che sull'interessato grava un mero onere di allegazione, e non di prova, che si estrinseca nella prospettazione di circostanze di massima che possono consentire al giudice di approfondire la questione della carenza di collegamenti attuali o potenziali tra il detenuto e associazioni criminali, evidenziando come un onere più pregnante si tradurrebbe in una inammissibile "prova negativa".

LA CASSAZIONE SUI PERMESSI PREMIO PER REATI OSTATIVI

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7840>